REGOLAMENTO (CEE) N. 178/83 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1983

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile adottare anteriormente al 31 dicembre 1982 un regime definitivo per la pesca da parte di pescherecci norvegesi nella zona di pesca della Comunità, conformemente alle conclusioni delle consultazioni svoltesi;

considerando che, per evitare un interruzione troppo lunga delle attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, le due parti si sono messe d'accordo su dei regimi provvisori reciproci; che è quindi necessario che la Comunità adotti immediatamente il regime così convenuto autorizzante la pesca dei pescherecci norvegesi nella zona di pesca della Comunità fino al 30 aprile 1983;

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda ai pescherecci delle altri parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che, a norma dell'accordo sulla pesca del 1964 tra il Regno Unito e la Norvegia, i pescherecci norvegesi sono autorizzati a pescare il palombo e lo squalo elefante in determinate zone comprese tra 6 e 12 miglia nautiche dalle linee base del Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00′ N sono autorizzate nel periodo fino al 30 aprile 1983 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno a 12 miglia nautiche calcolate a partire dalle linee di base utilizzate per la delimitazione delle zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche calcolate a partire dalle linee base della Danimarca;

b) la pesca al palombo ed allo squalo elefante è autorizzata nelle zone definite nell'allegato II.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. I pescherecci che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato III.

(1) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

3. I pescherecci di cui al paragrafo 1, eccettuati quelli che svolgono attività di pesca nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione dei pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e nella zottozona NAFO 1 sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. La pesca nelle altre divisioni CIEM dei pescherecci che hanno più di 200 tonnellate di stazza lorda sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

3. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenza non superi:

— 13 per la pesca al sebaste marino;

— 24 per la pesca al gambero boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e nella sottozona NAFO 1.

Tuttavia, il numero di pescherecci che contemporaneamente pescano gamberi boreali non può superare 14 per mese.

4. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 2 a tutti i pescherecci per cui le autorità norvegesi richiedono una licenza.

5. Ciascuna licenza è valida per un solo peschereccio. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

6. Le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere annullate per emetterne di nuove; l'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente regolamento.

8. Per un periodo al massimo di 12 mesi non può essere rilasciata alcuna licenza ai pescherecci nei confronti dei quali non siano state adempiute le obbligazioni previste dal presente regolamento.

9. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 765/82 [1] che sono valide sino al 31 dicembre 1982 rimarranno valide sino al 15 febbraio 1983 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

a) nome del peschereccio;

b) numero d'immatricolazione;

c) lettere e cifre esterne d'identificazione;

d) porto d'immatricolazione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca alla molva, alla molva blu, al brosmio e al sebaste marino, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi).

Articolo 6

L'utilizzo di reti a strascico e con cianciolo per la cattura di specie pelagiche è proibito nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica.

---

(1) GU n. L 87 dell'1. 4. 1982, pag. 5.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche ai pescherecci.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome del peschereccio e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1983.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

(in tonnellate)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a) (1) + VII d), e), f), h) + II a)	22 000
Aringa	CIEM VI a) (1)	7 000
Spratto	CIEM IV	40 000
Merluzzo	CIEM IV	8 000
Eglefino	CIEM IV	18 000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (2)	33 000
Merlano	CIEM IV	7 000
Passera	CIEM IV	5 000
Aringa	CIEM IV c)	4 000(3)
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	70 000(4)
Melù	CIEM II, IV a), VI a) (1), VI b), VII (5), XIV	160 000(6)
Molva blu	CIEM IV, V b), VI, VII	1 000(7)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b), VI, VII	22 000(7) (8)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	2 000(9)
Squalo elefante (10)	CIEM IV, VI, VII	800
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	500
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (11) CIEM XIV + V a)	500 2 000
Ippoglosso nero	NAFO I CIEM XIV + V a)	500(12) 500(12)
Ippoglosso	NAFO I CIEM XIV + V a)	200(12)
Altre specie (13)	CIEM IV	5 000

(1) A nord del 56° 30′ N.
(2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.
(3) Le catture effettuate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1982 saranno detratte da questo contingente. Il saldo potrà essere pescato solo fino al 28 febbraio 1983.
(4) Di cui il solo cicerello per non più di 60 000 tonnellate o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 50 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a) a nord del 56° 30′ N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.
(5) Ad ovest del 12° O.
(6) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a).
(7) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate di cui al massimo 300 tonnellate di merluzzo.
(8) Di cui 17 000 tonnellate al massimo di molva o 9 000 tonnellate al massimo di brosmio.
(9) Questo contingente non include le catture effettuate nelle zone di cui all'allegato II.
(10) Fegato di squalo elefante.
(11) A sud del 68° N.
(12) Le catture accessorie di merluzzo non possono superare 10 %.
(13) Escluso gamberi.

ALLEGATO II

Zona compresa tra 6 e 12 miglia dalle linee base del mare territoriale del Regno Unito

a) *Pesca al palombo:* le zone che si estendono da una linea in direzione ovest di Ard an Runair (North Uist) a nord fino ad una linea in direzione est di Start Point (Orkney), comprese le zone intorno alle isole Flannan e Shetland ed alla Fair Isle ed alle isole al largo del gruppo di St Kilda, North Rona e Sulisker, Sule Skerry e Stack Skerry.

b) *Pesca allo squalo elefante:* le stesse zone fissate per il palombo, nonché la zone compresa tra una linea in direzione ovest del Mull of Oa (Islay) e una linea in direzione ovest di Ard an Runair.

ALLEGATO III

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca:

   1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

   1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca,

   1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture,

   1.4. il sistema di pesca utilizzato.

2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM XIV e V deve essere usato il seguente giornale di bordo.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E PER LE DIVISIONI CIEM XIV E V

Nome della nave	Numero esterno di identificazione	Numero della licenza comunitaria	Numero della licenza canadese	Data: Giorno	Mese	Anno	Posizione a mezzogiorno (GMT): Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO 09
							N	W	

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione: Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO	Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)	Merluzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippoglosso nero (118)	Ippoglosso (120)	Pesce sorcio (168)	Lupo marino (188)	Mormora (340)	Gamberi (639)		
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
				Totale parziale per la giornata						conservati										
										rigettati in mare										
				Totale per il viaggio						conservati										
										rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)																				
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)																				
TOTALE																				

Osservazioni	Firma del comandante

ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave:

1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca;

1.1.2. nella parte delle sottozone 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o del Canada:

a) gli elementi indicati al punto 1.5,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave:

1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,

e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona, e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,

f) i quantitativi, espresse in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona;

1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f),

g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.

1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV.

1.4. Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1.1 per la pesca dell'aringa ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa:

a) gli elementi indicati al punto 1.4,

b) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente,

c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,

b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,

c) il numero di serie della trasmissione,

d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*	
Skagen	OXP	
Blåvand	OXB	
Rønne	OYE	
Norddeich	DAF DAK	
	DAH DAL	
	DAI DAM	
	DAJ DAN	
Schevningen	PCH	
Oostende	OST	
North Foreland	GNF	
Humber	GKZ	
Cullercoats	GCC	
Wick	GKR	
Oban	GNE	
Portpatrick	GPK	
Anglesey	GLV	
Ilfracombe	GIL	
Niton	GNI	
Stonehaven	GND	
Portshead	GKA	
	GKB	
	GKC	
Land's End	GLD	
Valentia	EJK	
Malin Head	EJM	
Boulogne	FFB	
Brest	FFU	
Saint-Nazaire	FFO	
Bordeaux-Arcachon	FFC	
Prins Christians Sund	OZN	Central Godthåb
Julianehåb	OXF	
Godthåb	OXI	
Holsteinsborg	OYS	
Godhavn	OZM	
Thorshavn	OXJ	
Velferdsstasjon Færingerhamm	22 239	
Bergen	LGN	
Farsund	LGZ	
Florø	LGL	
Rogaland	LGQ	
Tjøme	LGT	
Alesund	LGA	

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

— il nome della nave,

— l'indicativo radio,

— le lettere e cifre di identificazione esterna,

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,

— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

  — messaggio all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: IN,

  — messaggio all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: OUT,

  — messaggio settimanale: WKL,

  — messaggio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2: NL,

— la posizione geografica,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca,

— la data in cui si prevede di cominciare la pesca,

— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

— la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture,

— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,

— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,

— il nome del comandante,

— i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

A: gambero boreale (Pandalus borealis)

B: nasello (Merluccius merluccius)

C: ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

D: merluzzo (Gadus morhua)

E: eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

F: ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

G: sgombro (Scomber scombrus)

H: suro (Trachurus trachurus)

I: pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)

J: merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

K: merlano (Merlangus merlangus)

L: aringa (Clupea harengus)

M: cicerello (Ammodytes sp.)

N: spratto (Clupea sprattus)

O: passera (Pleuronectes platessa)

P: merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)

Q: molva (Molva molva)

R: altri

S: gamberetti (Pandalidae)

T: acciughe (Engraulis encrassicholus)

U: sebaste (Sebastes sp.)

V: passera americana (Hypoglossoides platessoides)

W: calamaro (Illex)

X: limanda (Limanda ferruginea)

Y: melù (Gadus poutassou)

Z: tonno (Thunnidae)

AA: molva azzurra (Molva dypterygia)

BB: brosmio (Brosme brosme)